



Il Prefetto di Milano

Fasc. n.12B.2/2013-039960

Premesso che alle ore 20.45 di domenica 17 novembre 2024, presso lo Stadio "G. Meazza" di Milano, si disputerà l'incontro tra le nazionali di calcio "ITALIA vs FRANCIA", valevole per la UEFA Nations League 2024/2025; partita di notevole importanza nel panorama del campionato calcistico europeo, in relazione alla quale è prevedibile un notevole afflusso di spettatori e di tifosi;

Vista la nota prot. n. 0468603 del 6 novembre 2024 della locale Questura con la quale viene segnalato, per l'evento, l'arrivo di numerosi tifosi ospiti che, verosimilmente, si tratterranno nel centro cittadino prima di raggiungere lo stadio per assistere all'incontro;

Considerato che:

- in occasione di molte partite di calcio di importanza internazionale, le frange più accese delle tifoserie hanno talvolta generato turbative dell'ordine pubblico locale, anche mettendo in atto comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità, non solo durante lo svolgimento dell'incontro, ma anche nel corso della loro permanenza in Città;
- l'eventuale abuso di bevande alcoliche, particolarmente insidioso quando associato al momento aggregativo ed all'agonismo sportivo, potrebbe concorrere ad aumentare i rischi sopra descritti favorendo, con l'abbassamento dei freni inibitori, il verificarsi di episodi di intemperanza da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione sportiva, si rende necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di *prevenzione* in tema di consumo di sostanze alcoliche e di vendita di bevande in contenitori idonei ad essere utilizzati come strumenti atti all'offesa delle persone;

Ritenuto che la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime possa avere concrete conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione dell'incontro calcistico in argomento, tenuto anche conto dei rischi conseguenti all'incontrollato abbandono di contenitori di vetro e lattine;

Ravvisata, pertanto, la necessità, a scopo preventivo e per evitare turbative dell'ordine pubblico derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche, di vietare, in alcune zone del territorio comunale, di seguito indicate, ove maggiormente si concentra l'afflusso delle persone con il conseguente pericolo di scontri tra tifoserie avversarie, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione;

Valutata, pertanto, per motivi di ordine pubblico, l'opportunità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, al fine di garantire il preminente interesse della sicurezza sociale e di prevenire il verificarsi di eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;



Il Prefetto di Milano

Considerato che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 6 novembre 2024, ha convenuto sui rischi derivanti, nella circostanza, da un abuso di sostanze alcoliche e sulla necessità di un provvedimento di divieto;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773;

DECRETA

1. È vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, negli orari e nelle zone di seguito indicate:

- Dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del 17 novembre 2024 nelle sottoindicate zone:

- Zona Corso Como delimitata come segue:
 - Corso Como
 - Corso Garibaldi
 - Viale Pasubio
 - Viale Monte Grappa

- Zona Darsena delimitata come segue:
 - Corso Cristoforo Colombo
 - Via D'Annunzio
 - Piazza XXIV Maggio
 - Via Ascanio Sforza
 - Alzaia Naviglio Pavese
 - Ripa di Porta Ticinese
 - Alzaia Naviglio Grande
 - Via Vigevano
 - Viale Gorizia

- Zona Centro delimitata come segue:
 - Piazza San Babila
 - Piazza Duomo
 - Piazza Cordusio
 - Largo Cairoli
 - Largo Beltrami
 - Piazza Castello
 - Foro Buonaparte e nelle vie adducenti a tali piazze.

- Zona Sempione delimitata come segue:
 - Parco Sempione



Il Prefetto di Milano

- Via Canonica
- Via Moscati
- Via Massena
- Via Macchiavelli

- Dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del 17 novembre 2024 nelle sottoindicate zone:

- Zona di San Siro e dintorni, delimitata come segue:

- Via Tesio
- Via Harar
- Via Dessié
- Via Rospigliosi
- Via Stratico
- Via Monreale
- Piazzale Zavattari
- Viale Migliara
- Piazzale Lotto
- Via Diomede
- Via Ippodromo
- Via Patroclo

2. Sono esclusi dal precitato divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc...) per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.

3. Il Sindaco di Milano è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto.

4. Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

Milano, 7 novembre 2024

IL PREFETTO
(Sgaraglia)